

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2016, n. 1295

Art. 3-bis D.Lgs. 502/1992 s.m.i.; Art. 24 L.R. 4/2010 s.m.i. – Approvazione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Regione Puglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

L'art. 3-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 502/92, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012, stabilisce che *"la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti de/Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina de/direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie"*.

L'art. 24 della Legge Regionale n. 4/2010, ha quindi disciplinato la procedura di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., successivamente adeguata al disposto della predetta L. 189/2012 con la Legge Regionale n. 21/2013 come rettificata dalla Legge Regionale n. 33/2013 e dalla Legge Regionale n. 30/2014, ed attualmente così recita:

- "1. La Regione Puglia provvede [...] alla nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), attingendo all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni.*
- 2. L'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute.*
- 3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità e i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, ai fini dell'inserimento degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR nell'elenco di cui al comma 2. Tali modalità e criteri metodologici devono essere recepiti in sede di Intesa Regione-Università per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori generali di azienda ospedaliero-universitaria.*
- 4. L'elenco di cui al comma 2 è predisposto nel rispetto delle modalità e dei criteri metodologici individuati dalla Regione, da una Commissione nominata dalla Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composta da tre esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e riconfermabili per non più di una volta, dei quali:*
 - a. uno designato dall'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), in propria rappresentanza;*
 - b. uno designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario;*
 - c. uno designato dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CR UI), scelto fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.*

5. *Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), non spetta alcun compenso.*
6. *La Commissione di cui al comma 4, effettuata l'ammissione formale dei candidati alla selezione che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, procede alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti e adeguatamente documentati, con particolare riguardo alle conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La Commissione predispose l'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia, che viene trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale e della successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale (www.regione.puglia.it).*
7. *I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell'elenco di cui al comma 2 hanno la facoltà, con priorità rispetto agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in carica, di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e con le modalità previste dall'articolo 25.*
8. *La designazione dei Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza.*
9. *La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina.*
10. *La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'università interessata. Le procedure per l'acquisizione dell'intesa sulla predetta nomina sono definite in sede di Commissione paritetica Regione-Università.*
- 10-bis. *Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i."*

Con specifico riferimento alle procedure di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R., si rileva che l'Atto di Intesa Regione-Università di Bari e Foggia del 23/9/2013, con riferimento a requisiti e procedure per la nomina dei Direttori generali di Azienda Ospedaliero-Universitaria, espressamente stabilisce quanto segue:

"Per quanto concerne i requisiti dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia si rinvia ai requisiti previsti per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 nonché agli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione attraverso le norme regionali di recepimento della novella del predetto art. 4 L. 189/2012.

Anche con riferimento alle procedure di nomina dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia, si rinvia alle modalità e procedure definite per la nomina dei Direttori generali di tutte le Aziende ed Enti del SSN dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012, ferma restando la previa acquisizione dell'intesa con il Rettore dell'Università sul candidato da nominare.

In particolare, alla luce della predetta L. 189/2012, ai fini della valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., la Giunta Regionale nomina — senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica — una Commissione di esperti che effettua la selezione dei candidati idonei secondo le modalità e i criteri individuati dalla Regione e che, ad avvenuta selezione, predispose l'elenco regionale dei candidati idonei.

La Commissione Paritetica concorda sulla seguente composizione della Commissione di esperti in parola: un esperto è designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in propria rappresentanza, uno dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) fra esperti in management sanitario, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.

La Commissione Paritetica altresì concorda nel prevedere che la valutazione dei candidati ammessi avvenga sulla base dei titoli posseduti ed adeguatamente documentati.

La Giunta Regionale recepisce con proprio provvedimento l'esito dei lavori della Commissione e approva l'elenco dei candidati idonei, corredato dei relativi curricula, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito web istituzionale www.regione.puglia.it “.

Il predetto Atto di Intesa del 23/9/2013, inoltre, disciplina le modalità di acquisizione dell'intesa con il Rettore per la nomina del Direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria come di seguito:

“Una volta approvato l'elenco dei candidati idonei, la Giunta Regionale delega l'Assessore alle Politiche della Salute ad acquisire l'intesa con il Rettore dell'Università di riferimento sul nominativo del candidato da nominare nell'ambito del predetto elenco ovvero nell'ambito di analoghi elenchi di altre Regioni. La predetta intesa sarà acquisita anche sulla base dell'esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari. Acquisita l'intesa con il Rettore, la Giunta Regionale nomina il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria”.

Occorre evidenziare tuttavia che in materia di nomina dei Direttori generali del Servizio Sanitario è recentemente intervenuta la Legge n. 124 del 7/8/2015 (cd. “Legge Madia” di Riforma della P.A.), che all'art. 11, co. 1, lett. p) ha definito i criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore generale, Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale con specifico riferimento ai requisiti, alla trasparenza del procedimento ed alla verifica e valutazione dei risultati.

Nello specifico, il predetto art. 11, co. 1, lett. p) prevede per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.N. una “selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni”.

La medesima Legge n. 124/2015 ha previsto altresì espressa delega al Governo ad adottare— entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa — uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, che non risultano ad oggi ancora emanati.

Considerato che:

- L'ultimo avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 19/2/2014 (B.U.R.P. n. 31 del 5/3/2014), cui ha fatto seguito l'approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2577 del 9/12/2014 (B.U.R.P. n. 5 del 14/1/2015) del vigente elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale ;
- Con nota prot. A00-121-2648 del 9/5/2016 il Capo Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale ha chiesto al Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento di porre in essere gli atti propedeutici all'adozione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco degli

idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.R.;

- Le nuove procedure introdotte dalla citata Legge n. 124/2015 non risultano ancora operative, in assenza dei relativi decreti attuativi, e la prevista costituzione di un elenco unico nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale e la successiva indizione di appositi avvisi da parte delle Regioni richiederanno tempi tecnici non brevi.

Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone l'approvazione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. — allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale — formulato nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui all'art. 3-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 502/9 s.m.i., all'art. 24 L.R. 4/2010 s.m.i. e di quanto stabilito nell'Atto di Intesa Regione-Università del 23/9/2013 per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei Direttori Generali di Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Si propone altresì di rinviare ad un successivo atto giuntale — ad avvenuta acquisizione delle designazioni da parte degli Organismi interessati — la nomina della Commissione di esperti di cui all'art. 24, comma 4 della L. 4/2010 s.m.i., che dovrà procedere all'ammissione formale dei candidati che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale, alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti ed adeguatamente documentati ed alla conseguente predisposizione dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende e degli Enti del S.S.R. della Regione Puglia.

Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi—ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*"Codice dell'Amministrazione digitale"*)— di una procedura telematica per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it> e gestita dalla Società In House della Regione Puglia "Innovapuglia S.p.a."

I candidati già inseriti nel vigente elenco degli idonei approvato con la citata D.G.R. n. 2577/2014, ai fini della permanenza nell'elenco ed a pena di esclusione dal medesimo, devono presentare apposita istanza di conferma attraverso la procedura telematica prevista dall'avviso, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine all'insussistenza delle cause di inconfirmità dell'incarico di cui all'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 6 della Legge n. 114/2014 ed all'art. 24, co. 8 della L.R. 4/2010 s.m.i., eventualmente allegando un curriculum aggiornato datato e firmato digitalmente.

L'avviso sarà pubblicato, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, ai soli fini pubblicitari, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it, fissando in 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale il termine per la presentazione delle istanze.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- ì- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge


DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

- Di approvare - ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., dell'art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i. e dell'Atto di Intesa Regione-Università di Bari e Foggia sottoscritto in data 23/9/2013 per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei Direttori generali di Azienda Ospedaliero-Universitaria - l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
- Di rinviare ad un successivo atto giuntale, ad avvenuta acquisizione delle designazioni da parte degli Organismi interessati, la nomina della Commissione di esperti di cui all'art. 24, comma 4 della L. 4/2010 s.m.i., che dovrà procedere all'ammissione formale dei candidati che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale, alla valutazione degli stessi candidati, ammessi sulla base dei titoli posseduti ed adeguatamente documentati, ed alla conseguente predisposizione dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia.
- Di disporre l'adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi ed ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione digitale"), di una procedura telematica, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it>, per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso.
- Di dare atto che i candidati già inseriti nell'elenco degli idonei approvato con D.G.R. n. 2577/2014, ai fini della permanenza nell'elenco ed a pena di esclusione dal medesimo, devono presentare apposita istanza di conferma attraverso la procedura telematica prevista dall'avviso approvato con il presente provvedimento, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine all'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico normativamente prescritte, eventualmente allegando un curriculum aggiornato datato e firmato digitalmente.
- Di pubblicare per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana —IV Serie speciale l'avviso approvato con il presente provvedimento ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze, fissando in 30 (trenta) giorni dalla predetta pubblicazione del medesimo avviso per estratto il termine per la presentazione delle istanze.
- Di pubblicare il presente provvedimento, a soli fini di pubblicità e trasparenza, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 nonché sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it
- Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA ED
ACCREDITAMENTO**

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

Il presente allegato si compone di complessive n. 5 pagine, esclusa la presente.

Il Dirigente di Sezione
(Giovanni Campobasso)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Campobasso', written over the printed name.



REGIONE PUGLIA

Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL S.S.R.

La Regione Puglia indice pubblico avviso per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale, ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dell'art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i. e dell'Atto di Intesa Regione-Università di Bari e Foggia sottoscritto in data 23/9/2013.

Possono partecipare all'avviso pubblico in oggetto i candidati che risultino in possesso dei requisiti generali di seguito indicati:

- a) Diploma di laurea magistrale;
- b) Esperienza dirigenziale almeno quinquennale nell'ambito di strutture sanitarie ovvero settennale nell'ambito di altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
- c) Insussistenza delle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, nonché delle condizioni di inconfiribilità di cui all'art. 6 della L. n. 144/2014 e dell'art. 24, co. 8 della L.R. 4/2010 s.m.i. in materia di divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;
- d) Cittadinanza Italiana;
- e) Godimento dei diritti politici.

Fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti generali di cui innanzi, ai fini dell'idoneità alla nomina quale Direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria del S.S.R. è necessario – in ossequio alle previsioni dell'Atto di Intesa Regione-Università di Bari e Foggia sottoscritto in data 23/9/2013 – il possesso di un ulteriore requisito consistente nell'esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari.

Con riferimento al punto b) del predetto elenco di requisiti generali - tenuto conto dei parametri delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia per organizzazione, dimensione di utenza e complessità di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - l'esperienza dirigenziale valutabile dovrà necessariamente connotarsi come di seguito indicato:

Pubblica Amministrazione sanitaria:

Esperienza almeno quinquennale di direzione in posizione apicale nell'ambito di strutture sanitarie, con uno degli incarichi di seguito elencati:

- Incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Straordinario di Aziende o Enti sanitari ovvero di Agenzie per i servizi sanitari;



- Incarico di Direttore di struttura complessa o dipartimentale in Aziende o Enti sanitari ovvero in Agenzie per i servizi sanitari.

Settore privato sanitario:

Esperienza almeno quinquennale di direzione in posizione apicale, con incarico di Direttore Generale, Direttore Amministrativo o Direttore sanitario, nell'ambito di strutture sanitarie private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero che impieghino in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento, ai sensi del D.P.R. n. 484/1997.

Pubblica Amministrazione non sanitaria:

Esperienza almeno settennale di direzione in posizione apicale nell'ambito di Pubbliche Amministrazioni non sanitarie, con incarichi di Direttore generale, Segretario generale o equivalenti. Nel caso di Amministrazioni comunali, gli incarichi di cui innanzi saranno ritenuti utili solo se svolti presso Comuni con un numero di abitanti non inferiore a 50.000.

Settore privato non sanitario:

Esperienza almeno settennale di direzione in posizione apicale nell'ambito di Società o Enti privati di carattere non sanitario, con incarichi di Direttore Generale, Amministratore Delegato, Amministratore Unico o equivalenti, nell'ambito di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a trecento.

Con riferimento al punto c) dell'elenco di requisiti generali di cui innanzi, si riportano di seguito nel dettaglio le condizioni di inconferibilità dell'incarico di Direttore generale:

➤ **Art. 3, co. 11, D.Lgs. 502/1992 s.m.i. _**

"Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;*
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;*
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;*
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata".*


➤ **Art. 3 D.Lgs. n. 39/2013 _**

"1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti [...] e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

[...] 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.



[...] 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna”.

➤ **Art. 6 D.L. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 ed art. 24, co. 8, L.R. 4/2010 s.m.i._**

È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nonché alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Con specifico riferimento ai Direttori generali delle Aziende e degli Enti del SSR, la legge regionale – in conformità con le previsioni normative statali di cui innanzi – prevede espresso divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza.

Si fa presente, a tale proposito, che le ulteriori condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 – riferite, rispettivamente, a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni ed a componenti di organi di indirizzo politico – saranno verificate all'atto dell'eventuale nomina. Ciò in ragione del fatto che l'elenco regionale di idonei di cui al presente avviso ha durata biennale, mentre le inconferibilità in oggetto risultano temporalmente connesse (con intervalli temporali diversi, variabili da 1 a 5 anni) al momento del conferimento dell'incarico, e non si ritiene pertanto opportuno valutarle con riferimento al momento di inoltro dell'istanza di partecipazione al presente avviso.

I candidati devono essere in possesso, pena l'inammissibilità della candidatura, di una firma digitale valida (con certificato non scaduto o non revocato) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 nonché di una casella di Posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC di cui all'art. 14 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, il cui elenco è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it (voce “PEC – Elenco pubblico gestori”).

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del Portale della Salute <http://www.sanita.puglia.it>, sezione “Bandi e Avvisi”, sottosezione “Bandi Direttori SSR e NIR”/“Selezione Direttori SSR”/“Elenco idonei DG SSR”, che sarà resa accessibile per la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – e fino alle ore 14.00 del trentunesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione. Qualora il termine innanzi indicato cada in un giorno festivo, tale termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Sulla medesima sezione del Portale della Salute sarà disponibile un Servizio di Supporto Tecnico (pulsante “Richiedi Info”) per eventuali chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica.

L'inoltro della domanda deve essere effettuato, a pena di nullità, secondo le fasi e con le modalità di seguito riportate:

1. **RILASCIO CODICE DI DOMANDA** – Il candidato, attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del Portale della Salute <http://www.sanita.puglia.it> – sezione “Bandi e Avvisi” – sottosezione “Bandi Direttori SSR e NIR”/“Selezione Direttori SSR”/“Elenco idonei DG SSR”, richiede il proprio codice di domanda.

Tale codice di domanda viene quindi rilasciato ed immediatamente visualizzato dal sistema, oltre ad essere inviato al candidato all'indirizzo PEC dallo stesso comunicato all'atto della richiesta entro le successive 48 ore. Per ogni informazione sul recupero del codice di domanda, il candidato può utilizzare il servizio “Richiedi Info” disponibile sulla pagina iniziale della procedura telematica.



2. COMPILAZIONE DOMANDA – Il candidato, attraverso la procedura telematica di cui innanzi e ferma restando la responsabilità penale prevista dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, compila il modulo di domanda, inserendo i propri dati anagrafici e dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, di essere cittadino italiano, di godere dei diritti politici, di non incorrere nelle condizioni di inconferibilità dell’incarico previste dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. 144/2014.

Al modulo di domanda va obbligatoriamente allegato, attraverso la medesima procedura telematica, un curriculum professionale aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, che dovrà attestare nel dettaglio il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso attraverso espressa indicazione dei seguenti elementi:

- tipologia degli incarichi da sottoporre a valutazione e dei relativi provvedimenti di conferimento, con esplicita indicazione delle date di avvio e conclusione di ciascun incarico ai fini della definizione della relativa durata;
 - conoscenze e competenze possedute dai candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con indicazione di eventuali frequenze e/o docenze nell’ambito di master, corsi di formazione o aggiornamento, conferenze, eventi formativi attinenti alle predette materie, o di altre attività ritenute a tal fine rilevanti;
 - eventuale esperienze maturate in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari.
3. FIRMA DIGITALE DOMANDA – Completata la compilazione del modulo di domanda, il candidato deve scaricare e salvare sulla propria postazione di lavoro il modulo PDF della domanda e firmarlo digitalmente.
4. INVIO DOMANDA – Il candidato deve quindi effettuare il definitivo caricamento del file PDF della domanda all’interno del sistema (invio). A questo punto, la procedura telematica procede automaticamente alla verifica di validità ed al controllo di integrità della firma digitale apposta sulla domanda.

Se la firma digitale è valida, la domanda potrà essere definitivamente inviata ed il candidato riceverà al proprio indirizzo PEC un messaggio di corretta acquisizione della stessa da parte del sistema, con espressa indicazione della data e dell’ora di tale acquisizione. In caso di mancata ricezione di tale messaggio di conferma entro 48 ore dall’invio della domanda, il candidato potrà chiedere informazioni al riguardo utilizzando il servizio “Richiedi Info” disponibile sulla pagina iniziale della procedura telematica.

Se viceversa la firma digitale non è valida, il sistema non consentirà l’invio della domanda e segnalerà con un messaggio le anomalie riscontrate. In tal caso, il candidato potrà riavviare successivamente – ad avvenuta risoluzione delle criticità rilevate – la procedura di invio della domanda.

E’ esclusa ogni spedizione della domanda con modalità diverse da quelle innanzi riportate, ivi comprese modalità che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.

I candidati già inseriti nel vigente elenco degli idonei approvato con la D.G.R. n. 2577 del 9/12/2014 (B.U.R.P. n. 5 del 14/1/2015), ai fini della permanenza nell’elenco ed a pena di esclusione dal medesimo, devono presentare apposita istanza di conferma attraverso la procedura telematica prevista dal presente avviso, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine all’insussistenza delle cause di inconferibilità dell’incarico di cui all’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, all’art. 6 della Legge n. 144/2014 ed all’art. 24, co. 8 della L.R. 4/2010 s.m.i., eventualmente allegando un curriculum aggiornato datato e firmato digitalmente.

Per ciò che riguarda l’istruttoria delle domande pervenute, la valutazione dei candidati ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti



verrà effettuata secondo i criteri previsti dal presente avviso da una Commissione appositamente nominata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i.

Tale Commissione, effettuata l'ammissione formale dei candidati, procede alla valutazione dei predetti candidati verificandone il possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nonché il possesso di conoscenze e competenze in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sulla base dei titoli posseduti ed adeguatamente documentati. La metodologia di valutazione della Commissione è definita da quest'ultima nella riunione di insediamento, riportandola in apposito verbale.

Al termine della valutazione, la Commissione predisponde l'elenco dei candidati risultati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia, corredato dai relativi curricula, che viene trasmesso alla competente Sezione dell'Assessorato alle politiche della salute ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale e della successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale (www.regione.puglia.it).

La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento, esclusivamente il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): avvisoalbodg.ssr@pec.rupar.puglia.it.

I candidati, pertanto, sono tenuti ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione concernente il presente procedimento.

Il trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli uffici regionali competenti esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il presente avviso verrà pubblicato per estratto, ai fini della decorrenza dei termini, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale ed in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, oltre che sul sito web istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul Portale della Salute (www.sanita.puglia.it).

Il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Sig.ra Cecilia Romeo – Servizio Rapporti Istituzionali della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, tel. 080/5403123.

